

Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## **Emendamenti Anci**

1. *Esclusione delle manifestazioni di promozione della lettura svolte nei musei e nei siti monumentali dal novero delle “pubbliche rappresentazioni”*

All'art.4 comma 1 dopo la lettera b aggiungere: lettera

c) all'interno dei siti museali e monumentali non specificamente adibiti a luoghi di pubblico spettacolo, a fini esclusivi di promozione e di valorizzazione degli stessi.

Motivazione: al fine di favorire la conoscenza e la fruizione dei siti museali e monumentali è utile incentivare l'organizzazione, all'interno degli stessi, di eventi e rappresentazioni che connettano i luoghi e la loro storia con opere letterarie relativi ad essi.

2. *Eliminazione dello sconto massimo del 20% consentito per gli acquisti di libri delle biblioteche*

All'art. 4 aggiungere i seguenti due commi:

5. All'art. 2 comma 5 della Legge 27 luglio 2011 n. 128 è aggiunta la lettera i) “libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università”.

6. La lett. b) dell'art. 2 comma 4 della Legge 27 luglio 2011 n. 128 è abrogata.

Motivazione: la legge 27 luglio 2011 n. 128, recante “Nuova disciplina del prezzo dei libri”, equipara biblioteche, archivi, musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, università al “consumatore finale” (art. 2 comma 4 lett. b). Essa prevede che la vendita di libri a tali istituti sia consentita con sconti fino a una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato dall'editore. In particolare, l'equiparazione delle biblioteche al “consumatore finale” disconosce e nega le funzioni di promozione della lettura e di diffusione dei prodotti editoriali, che rappresentano un cardine della funzione culturale e sociale delle biblioteche in tutto il mondo. Inoltre, nel concreto, questa previsione, a parità di risorse stanziare, ha fatto diminuire significativamente la quantità di libri acquistati dalle biblioteche (che in precedenza, data il volume degli acquisti, riuscivano ad ottenere sconti molto più significativi).

### *3. Esenzione dalla Siae per gli spettacoli musicali di piccole dimensioni*

Art. 7, aggiungere alla fine un nuovo comma 9):

“9. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.”

Motivazione: vista l'importanza che il comparto della musica dal vivo ha acquisito nel campo delle produzioni artistiche, giovanili e non, sia per quanto riguarda la valenza economica e occupazionale, sia per quello che riguarda lo sviluppo delle capacità artistiche e creative del nostro Paese, si propone una misura di semplificazione amministrativa e di incentivo economico (di circa 15-200 euro a concerto), senza oneri per lo Stato, rivolta agli organizzatori di eventi musicali di piccole dimensioni – fra cui molto spesso, direttamente o indirettamente, figurano i Comuni. Occorre anche tenere presente che, per le modalità attuali di ripartizione dei proventi Siae, quelli relativi ai “concertini” non sono ripartiti fra gli effettivi aventi diritto ma inseriti in una macro voce che viene utilizzata per le spese di finanziamento e per una ripartizione a campione.

## **Sulle Fondazioni Lirico-Sinfoniche**

### *4. Articolazione di finanziatori privati in associazione*

Art. 11 comma 15 lettera a):

sostituire il punto 2) con:

“2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, **anche in associazione fra loro**, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. **Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici.**”

eliminare la lettera c) del comma 15 punto 5)

Motivazione: il decreto prevede che un privato, per esprimere una nomina nel consiglio di indirizzo, debba contribuire singolarmente in misura almeno pari al 5% del contributo statale. Questo limite appare eccessivo, e potrebbe scoraggiare il prezioso apporto dei privati nel finanziamento delle fondazioni. Si propone dunque una modifica che permette, come già avviene per alcune fondazioni, che più privati si associno, mantenendo però sempre la maggioranza di membri nominati dai soci pubblici.

Si propone inoltre l'eliminazione della lettera c) del comma 15 punto 5), perché appare non coordinata col punto precedente.

#### *5. Soppressione organo monocratico di monitoraggio*

Art. 11 comma 15 lettera a):

Sopprimere punto 4)

Art. 11 comma 19

Eliminare “previa verifica dell'organo di controllo”

Motivazione: la previsione di un ulteriore organo di “monitoraggio”, che si andrebbe ad aggiungere al collegio dei revisori ed alle altre previsioni del decreto atte a mantenere una stretta sorveglianza statale – anche economico-contabile - sulle fondazioni, appare una eccessiva ed inutile complicazione del sistema di *governance*.

#### *6. Previsione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di ripartizione del Fus*

Art. 11 comma 20

Aggiungere, dopo “sentita la competente commissione consultiva”, “e la Conferenza Unificata di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281”)

Art. 11 comma 21

Aggiungere, dopo “sentita la competente commissione consultiva”, “e la Conferenza Unificata di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281”)

*7. Quota del Fus premiale per la corretta gestione economica delle fondazioni*

Art. 11 comma 20 lett. b):

sostituire “25” con 20;

Art. 11 comma 20:

Inserire alla fine del comma:

“d) il 5% della quota in relazione al raggiungimento del pareggio di bilancio nell’esercizio finanziario precedente.”

Motivazione: si propone, nel momento in cui vengono impiegate consistenti risorse pubbliche per risanare la fondazioni che hanno avuto gravi problemi gestionali, di destinare anche una quota annuale del Fus alle fondazioni che abbiano invece garantito, nell’anno precedente, una gestione economica corretta.

*8. Riportare il Fus a 450 mln*

Alla fine dell’Art. 11, inserire un nuovo comma 22:

“Il Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, è incrementato per il 2014 di 60 mln di euro. Agli oneri derivanti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della ‘Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali’”.

Motivazione: si propone di riportare il livello complessivo del Fondo Unico per lo Spettacolo (di cui il 47% è assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche) al livello minimo accettabile, cioè circa 450 mln di euro. Ricordiamo che nel 2001 era di 527, nel 2010 di 414, nel 2012 di 411, e per il 2013 di 390.

*9. Eliminare il parametro “qualità” fra quelli usati per la ripartizione del Fus*

Art. 11 comma 20

sostituire la lettera c) con la seguente:

“il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita secondo parametri stabiliti annualmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281.”

Motivazione: il parametro “qualità artistica” per sua natura lascia troppi margini di discrezionalità al Mibac.